

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022 N. 16**Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025).**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Supporto regionale all'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. La Regione valorizza e incentiva l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza comunale tramite la concessione di contributi a sostegno della gestione associata, al fine di incrementare qualità ed efficienza delle funzioni e dei servizi e favorire economie di scala.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esercizio 2023, nel limite di euro 100.000,00, a favore di unioni di comuni e di comuni che stipulano convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previa concertazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Liguria, sono definite le procedure e i criteri per l'assegnazione dei contributi, i requisiti di partecipazione, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023- 2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 2

(Valorizzazione e promozione delle attività di ANCI Liguria a supporto del sistema delle autonomie locali)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo di ANCI Liguria, associazione con personalità giuridica di diritto privato operante senza fine di lucro, di rappresentanza e tutela degli interessi generali delle amministrazioni aderenti del sistema delle autonome locali e di strumento finalizzato a favorire e promuovere iniziative unitarie, politiche di sostegno, il coordinamento delle attività delle amministrazioni interessate, le relazioni e i collegamenti operativi con la Regione e con le altre amministrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può stipulare con ANCI Liguria specifiche convenzioni atte a favorire lo svolgimento da parte di ANCI di attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse degli enti locali liguri, di divulgazione di buone pratiche, di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle informazioni in un'ottica di promozione dell'innovazione amministrativa e semplificazione nonché ogni altra attività di supporto e cooperazione con gli enti locali liguri e la Regione per il perseguimento di obiettivi comuni di rilevante interesse.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, funzionali alla realizzazione di attività finanziate con fondi statali, europei e regionali, possono riguardare in particolare i seguenti settori e materie:

- a) associazionismo comunale;
 - b) salute e servizi sociali;
 - c) protezione civile;
 - d) urbanistica ed edilizia;
 - e) turismo sostenibile e di qualità;
 - f) ambiente ed energia;
 - g) agricoltura e pesca;
 - h) programma nazionale per le aree interne;
 - i) progettazione e gestione dei fondi europei.
4. La Regione e ANCI possono stipulare specifiche convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune nell'ambito dell'attuazione sul territorio ligure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per facilitare e supportare gli enti locali liguri per la realizzazione degli obiettivi a livello locale definiti dal PNRR.
 5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono avere carattere annuale o pluriennale e sono di norma stipulate entro il 30 marzo dell'anno di scadenza, fatte salve le scadenze delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
 6. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono specifiche convenzioni o collaborazioni con ANCI.
 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazione con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 3

(Contributo di solidarietà)

1. È istituito il fondo di solidarietà destinato alla copertura finanziaria del contributo di solidarietà per la residenzialità e semi-residenzialità sociosanitaria al fine di garantire il sostegno agli utenti, residenti in Liguria con necessità di presa in carico sociosanitaria, in condizioni di fragilità e a basso reddito, nella compartecipazione al costo del servizio prevista per i trattamenti di cui agli articoli 33, comma 2, lettera c), e 34, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) per l'inserimento in specifiche tipologie di strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private accreditate dalla Regione per disabili e pazienti psichiatrici.
2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i beneficiari, i criteri e le modalità di concessione del contributo, nonché le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 16.500.000,00 (sedicimilionicinquecentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte per euro 15.500.000,00 (quindicimilionicinquecentomila/00) con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 2 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 1.000.000,00 (un milione/00) con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 4

(Misure per garantire le prestazioni riabilitative ai minori)

1. Al fine di garantire le prestazioni riabilitative ai minori disabili la somma pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" è destinata all'assorbimento delle liste di attesa dei Centri ambulatoriali riabilitativi (CAR) e all'ampliamento delle prestazioni dei CAR stessi e dei centri diurni accreditati per i disabili (semi residenzialità).

Articolo 5

(Piano straordinario per migliorare l'efficienza delle attività di screening)

1. Al fine di migliorare la presa in carico dei fabbisogni di salute dei cittadini liguri, la Regione definisce per gli anni 2023-2025 con le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale un piano straordinario per incrementare le attività di screening e per rendere maggiormente efficiente l'organizzazione dei sistemi di prenotazione, ponendosi come obiettivo l'automatico recall delle prenotazioni e degli eventuali follow-up, nonché le ulteriori iniziative organizzative ritenute idonee al raggiungimento degli scopi del presente articolo.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i contenuti e gli obiettivi specifici, nonché le risorse necessarie per la realizzazione del piano di cui al comma 1.
3. Al termine di ciascun esercizio la Giunta regionale invia una relazione alla Commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.

Articolo 6

(Proroga del termine di cui all'articolo 53, comma 2 bis, della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione))

1. Il termine previsto dall'articolo 53, comma 2 bis, della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato di dodici mesi.

Articolo 7

(Azioni a favore dell'accoglienza e dell'accompagnamento in mare dei disabili per l'anno 2023)

1. Al fine di sostenere le attività degli enti del terzo settore iscritti negli appositi registri e aventi sede in Liguria, che gestiscono progetti per l'accoglienza e l'accompagnamento in mare dei disabili, ai medesimi è destinata una quota delle risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti", pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2023 del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Al termine dell'esercizio, la Giunta regionale invia una relazione alla Commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.

Articolo 8

(Contributo straordinario al Centro sperimentale lirico sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa di Savona)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al Centro sperimentale lirico sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, sostenuto dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto teatro di tradizione disciplinato

dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2023 un contributo straordinario di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 (cinquanta-mila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 9

(Promozione del territorio regionale per il tramite di associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2023, al fine di favorire il valore dello sport quale strumento di promozione del territorio regionale e delle sue eccellenze, è istituito un fondo quantificato in euro 200.000,00 destinato alla realizzazione di campagne promozionali per il tramite delle associazioni e società sportive dilettantistiche, radicate nel contesto territoriale regionale, che partecipano a campionati e competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale nell'ambito delle discipline sportive per le quali risultano affiliate alle relative federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.
2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione delle campagne promozionali di cui al comma 1, nonché la procedura per l'affidamento delle relative prestazioni, nel rispetto dei principi eurounitari e delle norme di legge in materia, e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 (duecento-mila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Dopo la lettera i) del comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
"i bis) interventi per la transizione ecologica, energie rinnovabili ed efficienza energetica."

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "da impiegare nei singoli casi", sono inserite le seguenti: "nonché alla valutazione dell'animale prima e dopo il trattamento farmacologico, necessaria qualora lo stesso sia destinato a essere rimesso a vita libera".
2. Il comma 10 bis dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"10 bis. La presenza in occasione di attività venatoria di soggetti sprovvisti di porto d'armi per uso di caccia, come osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia."

Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis dell'articolo 47 bis, è sostituito dal seguente:

“2 bis. Per i comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR, ove i comuni non adottino il PSI nei termini previsti dall'articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.”;

b) il comma 1 ter dell'articolo 47 ter, è sostituito dal seguente:

“1 ter. Per i comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR, ove i comuni non adottino il PSI nei termini previsti dall'articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti dall'articolo 15, comma 1 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“3.1. I comuni, previa verifica di sicurezza, possono consentire, anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse.

3.2. La verifica di sicurezza è di competenza del Comune e comprende sia gli elementi costitutivi delle strutture che le condizioni meteomarine dell'intorno, la tutela delle cose e delle persone, anche in occasione di eventi meteomarini e, in generale, la valutazione di ogni situazione di rischio e il rispetto delle norme vigenti applicabili al caso specifico. La Giunta regionale stabilisce linee guida e indirizzi in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza.

3.3. La realizzazione di eventuali opere necessarie per garantire la fruibilità e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza avvengono nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:

a) le opere non comportano danneggiamenti e modifiche strutturali permanenti delle scogliere o delle opere di difesa;

b) le opere consistono in manufatti di facile rimozione non comportanti creazione di volumetria, da mantenere per il solo periodo della stagione balneare, con obbligo, in ogni caso, di rimozione in caso di dichiarazione di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado, da parte del sistema di Protezione civile o di divieto di balneazione per avverse condizioni del mare segnalato con bandiera rossa.

3.4. In fase di prima applicazione, per le sole opere di difesa costiera già in concessione al concessionario frontistante e per la sola stagione balneare 2023, è consentito l'utilizzo delle stesse con le modalità di cui al comma 3.1, previa verifica di sicurezza di cui al comma 3.2 e alle condizioni di cui al comma 3.3, anche in assenza dell'espressa previsione delle aree demaniali marittime. L'utilizzo per gli anni successivi al 2023 è subordinato a preventiva modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime.”.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza))

1. Alla l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: “, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni”, sono soppresse;
 - b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, è sostituita dalla seguente:
 - “d) enti senza scopo di lucro appartenenti al terzo settore e iscritti nel Registro regionale del terzo settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni;”.

Articolo 15

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Alla l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, sono inserite le seguenti:
 - “g bis) la concessione di contributi per sostenere le spese di costituzione e avvio delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di condivisione energetica da parte delle Pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti del settore regionale allargato di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2006)) e successive modificazioni e integrazioni;
 - g ter) per gli enti del settore regionale allargato, il trasferimento di risorse, anche in termini di servizi, per la progettazione delle configurazioni di autoconsumo, anche individuali a distanza;
 - g quater) l'approvazione, da parte della Giunta regionale, dei criteri e delle misure di incentivazione di cui alle lettere g bis) e g ter), che tengono conto anche delle fasce di popolazione dei comuni;”;
 - b) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 bis, è aggiunta la seguente:
 - “g bis) attua le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere g bis) e g ter) sulla base dei criteri di cui alla lettera g quater);”;
 - c) dopo il comma 4 bis dell'articolo 30 bis, è aggiunto il seguente:
 - “4 ter. Il gettito derivante dal versamento dei contributi alle spese di cui ai commi 1 e 4, ferma restando la destinazione alle finalità ivi previste, può essere destinato anche alle attività e alle misure previste dagli articoli 2 e 6 bis.”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 1 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 16

(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))

1. All'articolo 3 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei P.R.I.S. negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale anche nel caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e/o conservativa, con cantieri di durata superiore ai dodici mesi, che comportino un costo complessivo superiore a euro 4.500.000,00 e che impediscano, anche temporaneamente, l'ordinaria fruizione degli immobili residenziali o ospitanti attività economico-produttive, interessati dai predetti cantieri, per i quali è necessaria l'adozione di misure non compensabili tramite le forme di indennizzo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.”;

b) il comma 3 bis, è sostituito dai seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale approva, con proprio atto, linee guida contenenti le indicazioni operative per l'attuazione e l'approvazione dei P.R.I.S., i criteri per la determinazione delle relative misure compensative nonché ulteriori disposizioni attuative della presente legge.

3 ter. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati.”.

2. All'articolo 6 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: “micro,”, è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. L'indennità compensativa di cui al comma 2, nei casi di micro imprese aventi le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è determinata in un importo omnicomprensivo pari all'indennità di cui all'articolo 6, comma 2, fermo restando il divieto di cumulo previsto all'ultimo periodo del comma 2.”.

3. L'articolo 6 bis 1 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 bis 1

(Tutele ulteriori)

1. Qualora la situazione non rientri nelle previsioni degli articoli 6 e 6 bis, ma si richieda comunque un intervento di tutela sociale ulteriore, la Giunta regionale può riconoscere nell'ambito del P.R.I.S. elaborato dal Comitato di coordinamento, specifiche agevolazioni compensative, compresa la corresponsione di tutta o parte dell'indennità speciale di cui all'articolo 6, comma 2, ai locatari, ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali residenti e dimoranti in immobili che, pur non incompatibili con la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, risultano comunque fortemente svantaggiati dalla realizzazione delle opere stesse, poiché collocati in aree immediatamente prospicienti a quelle dichiarate incompatibili.

2. Le agevolazioni compensative di cui al comma 1 possono essere riconosciute anche a favore dei titolari di attività economiche insediate all'interno degli immobili individuati dal medesimo comma 1.
3. Nell'ambito della definizione del P.R.I.S., su proposta degli enti locali territorialmente competenti, vengono indicati gli immobili di cui al comma 1. I requisiti della residenzialità, della dimora o dell'esercizio dell'attività economico-produttiva, in capo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, devono sussistere da un'epoca anteriore all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o, in mancanza di esso, del progetto definitivo delle opere infrastrutturali di cui alla presente legge.”.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Ai fini dell'articolo 3, comma 3 bis, restano valide le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 1117 (Linee guida PRIS).”.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di manutenzione ordinaria degli alvei)

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, caratterizzati da strutturale semplicità esecutiva, indicati al comma 2, ai comuni che ne fanno richiesta può essere rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, riferito a tutto il territorio comunale o a parte di esso e di durata fino a un massimo di cinque anni, ferma restando la necessità di comunicazione preventiva entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, con indicazione specifica dei tratti di corsi d'acqua interessati.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 può riguardare esclusivamente i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
 - a) taglio vegetazione infestante, arborea e arbustiva da sponde e alveo che crei ostacolo al deflusso;
 - b) rimozione di materiali di ingombro eventualmente presenti;
 - c) risagomatura alveo e movimentazione del materiale litoide per ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, con sistemazione nell'ambito dello stesso alveo e in tratti limitati;
 - d) svuotamento vasche di sedimentazione o vasche antincendio;
 - e) ripristino sezione di deflusso in corrispondenza di ponti, tratti tombinati o altre opere interessanti l'alveo, in particolare tramite rimozione di flottanti o altri materiali dalle luci di deflusso.
3. Il presente articolo non si applica qualora gli interventi di cui al comma 2 siano soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Giunta regionale definisce le disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 18

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Al comma 14 ter dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “elaborazione dei progetti”, sono inserite le seguenti: “anche intercomunali”.

Articolo 19

(Attuazione dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma tra Regione Liguria e Ministero della transizione ecologica (MITE), sottoscritto dalla Regione in data 30 dicembre 2021, per l'adozione coordinata e

congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, quale cofinanziamento dei trasferimenti del MITE, la Giunta regionale per l'anno 2023 è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni interessati nel limite di euro 1.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 20

(Ulteriori disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani)

1. Le procedure di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nei bacini territoriali definiti dalla pianificazione settoriale che risultano avviate alla data di entrata in vigore della presente legge da province, Città metropolitana di Genova o comuni individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti, sono concluse dai medesimi enti entro il termine del 30 giugno 2023.
2. In caso di mancato affidamento entro il termine di cui al comma 1 la Regione Liguria, previa diffida, provvede a nominare un commissario ad acta per l'esercizio delle funzioni oggetto di inadempienza.
3. Il termine di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 2023.

Articolo 21

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Alla l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 12, è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Procedura di approvazione e aggiornamento dei piani regionali ambientali)

1. Ai fini dell'approvazione e dell'aggiornamento dei piani regionali ambientali, la Giunta regionale adotta lo schema di piano da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. La Giunta regionale, dando conto delle osservazioni pervenute a seguito della fase di pubblicità partecipativa ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, formula la proposta di schema definitivo di piano al Consiglio regionale per l'approvazione."

- b) dopo il comma 1 ter 2 dell'articolo 91, è aggiunto il seguente:

"1 ter 3. Le perimetrazioni degli abitati da trasferire o consolidare approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposte a ricognizione, verifica e revisione, sentiti i comuni interessati, sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino vigente, al fine di confermare, modificare o eliminare, con delibera della Giunta regionale, la perimetrazione del vincolo.";

- c) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 92, è sostituita dalla seguente:

"m) le autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi edilizi eccedenti la ristrutturazione

edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto e il parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto;”;

d) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 93, è aggiunta la seguente:

“b bis) l'autorizzazione di cui all'articolo 61 del d.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, previa verifica di compatibilità con le condizioni geologiche e geomorfologiche del sito sulla base della pianificazione di bacino di riferimento;”;

e) all'articolo 98, sono apportate le seguenti modifiche:

“1) i commi 1, 2, 3, sono soppressi;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. In presenza di opere, che incidono negativamente sul regolare deflusso dei corsi d'acqua e che possono produrre danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati, individuate nell'ambito delle attività di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel caso di interventi necessari e propedeutici a opere di sistemazione idraulica di competenza regionale, qualora gli stessi non siano realizzati dai soggetti obbligati, la Regione, ai fini dell'eliminazione delle situazioni di pericolo accertate, laddove non di competenza degli altri soggetti pubblici e fatte salve le diverse discipline di settore, previa diffida, procede in danno dei soggetti stessi che sono solidalmente tenuti al rimborso delle spese sostenute. La Giunta regionale può definire disposizioni applicative della presente disposizione e criteri di priorità.”;

3) dopo il comma 4 bis, è inserito il seguente:

“4 ter. Ai fini di cui al comma 4 la Regione può avvalersi, previa intesa, degli enti locali.”.

Articolo 22

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018))

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 17 della l.r. 29/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 ter. Nei casi di concessioni di derivazioni idriche, soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa nell'ambito del procedimento volto al rilascio della concessione, che rimane sospeso.”.

Articolo 23

(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 9/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. È ammesso sotto il profilo concessorio il posizionamento di fili, cavi e ogni installazione necessaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, che interessi attraversamenti di corsi d'acqua esistenti, senza riduzione della sezione di libero deflusso, e le zone adiacenti al corso d'acqua strettamente connesse agli stessi, ovvero che interessi linee aeree esistenti.”.

Articolo 24

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "così come modificato dall'articolo 31 della presente legge", sono soppresse.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di cani d'assistenza e cani d'allerta medica)

1. Ai portatori di cani di assistenza alle persone con disabilità, nonché di cani d'allerta medica, sono garantite, a tutti gli effetti, le agevolazioni riconosciute ai portatori di cani guida di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico) e successive modificazioni e integrazioni.
2. I responsabili della gestione dei trasporti pubblici locali e i titolari di esercizi pubblici che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai soggetti di cui al comma 1, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00.
3. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 provvedono i comuni territorialmente competenti, a cui spettano i relativi proventi, secondo le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono:
 - a) individuati i soggetti aventi diritto alle agevolazioni previste dal comma 1;
 - b) disciplinate le modalità attuative della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte per euro 9.000,00 (novemila/00) con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 1.000,00 (mille/00) con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 26

(Proroga della durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

1. La durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2023.

Articolo 27

(Proroga della vigenza del protocollo d'intesa Regione-Università di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 12 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova, stipulato in data 4 aprile 2017, dispiega i propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo protocollo e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 4.315.609,16 (quattromilionitrecentoquindicimilaseicentonove/16) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla

Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 28

(Inserimento dell'articolo 54 bis alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo l'articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 54 bis
(Farmacie dei servizi)

1. Al fine di garantire la più ampia capillarità nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, le farmacie territoriali, nel rispetto della normativa vigente in materia di farmacia dei servizi, possono erogare, in locali diversi da quelli dedicati alla dispensazione dei farmaci e da questi ultimi disgiunti, oltre ai servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera e quater), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e successive modificazioni e integrazioni, anche i restanti servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 153/2009 e successive modificazioni e integrazioni, a eccezione dell'erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche magistrali e della vendita al pubblico di qualsiasi genere di articoli, anche on-line.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza delle farmacie stesse e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario.
3. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al comma 1, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.”.

Articolo 29

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2021 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “per gli anni 2022 e 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 30

(Autorizzazione alle aziende e istituti del servizio sanitario regionale all'anticipazione degli oneri di progettazione degli interventi di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022 (Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL) a valere sulle quote di fondo sanitario regionale per l'esercizio 2023)

1. Le aziende sanitarie e gli istituti coinvolti nel programma di investimento per la realizzazione delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-

ziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e successive modificazioni e integrazioni, e di cui al d.p.c.m. 14 settembre 2022, valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali d'investimento immobiliare, sono autorizzati con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse assegnate a titolo di quota di Fondo sanitario regionale per l'esercizio 2023, ad anticipare, con riferimento alle opere inserite nell'allegato C del medesimo d.p.c.m., i pertinenti oneri di progettazione, i quali saranno rimborsati dall'INAIL alle aziende e istituti stessi a seguito della validazione della progettazione, ai sensi della normativa vigente, da parte dell'INAIL quale stazione appaltante.

Articolo 31

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 10 bis
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. La Regione può concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.
 2. In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonché la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
- “1 bis. I beni mobili della Regione sono dati, di regola, in consegna a dipendenti regionali denominati consegnatari i quali divengono responsabili dei beni stessi e assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza ai sensi della normativa vigente.”.

Articolo 32

(Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))

1. All'articolo 2 della l.r. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera d) del comma 3, è aggiunta la seguente:

“d bis) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.”;
 - b) alla lettera b) del comma 6, le parole: “libro soci contenente le”, sono sostituite dalle seguenti: “tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle”.
2. All'articolo 4 della l.r. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c) del comma 2, le parole: “dalla Unione regionale delle Camere di commercio della Liguria (Unioncamere)”, sono sostituite dalle seguenti: “dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria”;
 - b) alla fine del comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: “e dura in carica per l'intera legislatura”.

Articolo 33

(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "all'articolo 5, comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera e)".
2. All'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: "(Autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività estrattiva)";
 - b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione rilascia l'autorizzazione alla coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 11, in conformità alle indicazioni del Piano e previa verifica del possesso da parte dell'istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche.";
 - c) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: "ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 11";
 - d) i commi 4 e 5, sono abrogati;
 - e) al comma 6, dopo le parole: "Regione, che", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis";
 - f) l'ultimo periodo del comma 6, è sostituito dal seguente: "Previa prestazione della garanzia patrimoniale di cui all'articolo 21 da parte del cessionario, la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente.".
3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "autorizzazione", è inserita la seguente: "regionale".
4. All'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "dell'autorizzazione di cui all'articolo 8", sono sostituite dalle seguenti: "del provvedimento autorizzativo comprensivo di tutti gli atti e i pareri necessari ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva, il proponente presenta istanza secondo il modello di domanda di cui all'articolo 8, comma 3, e";
 - b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi è convocata ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.";
 - c) al comma 4, le parole: "e la sua consegna al richiedente", sono soppresse e le parole: "sono subordinate", sono sostituite dalle seguenti: "è subordinata";
 - d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le condizioni relative ai titoli abilitativi compresi nel provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.".
5. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "la consegna e", sono soppresse, e le parole: "all'articolo 8", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11".

Articolo 34

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“9 bis. Al fine di adempiere a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), gli enti di governo e gli enti affidanti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'attestazione di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 118/2022, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2022, n. 293.

9 ter. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 9 bis comporta la sospensione dell'erogazione agli enti di governo e agli enti affidanti dei contributi pubblici in materia di trasporto pubblico locale.”.

2. All'articolo 29 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “di indirizzo e coordinamento”, sono soppresse e alla fine del comma, è aggiunto il periodo: “Costituisce parte integrante del PRIIMT il Piano della mobilità ciclistica ligure, di seguito PMCL, redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica).”;

b) dopo la lettera c) del comma 3, è inserita la seguente:

“c bis) della individuazione degli interventi in possesso delle seguenti caratteristiche:

1) opere già oggetto di finanziamento;

2) opere previste nel PNRR;

3) opere commissariate per le quali sono stati nominati i Commissari straordinari, ai sensi del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.”;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le previsioni del Piano relative agli interventi in possesso di almeno una delle caratteristiche di cui al comma 3, lettera c bis), prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano la pianificazione territoriale di livello comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli interventi di cui al comma 3, lettera c bis), individuati nel Piano, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.”.

3. All'articolo 29 ter della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

“01. La Giunta regionale approva il documento contenente gli indirizzi previsionali del PRIIMT. Di tale documento è data pubblicità mediante avviso sul BURL. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente.”;

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, redatto sulla base degli indirizzi previsionali di cui al comma 01 e tenuto conto delle osservazioni pervenute. Il documento propedeutico del

progetto di piano, comprensivo del rapporto preliminare, è trasmesso all'autorità competente per l'avvio della procedura di VAS, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.”;

c) al comma 2, le parole: “, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione effettuata sul rapporto preliminare”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;

d) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Il progetto di PRIIMT è adottato dalla Giunta regionale e dell'avvenuta adozione è data pubblicità, ai sensi della procedura di VAS di cui all'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”;

e) il comma 7, è sostituito dal seguente:

“7. Le varianti al PRIIMT di cui all'articolo 29 quater, comma 3, sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di VAS.”;

f) al comma 8, dopo le parole: “Il PRIIMT”, sono inserite le seguenti: “ha validità decennale e mantiene la sua validità fino all'approvazione del nuovo piano ed”.

4. L'articolo 29 quater della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29 quater

(Attuazione e monitoraggio del PRIIMT)

1. Il PRIIMT trova attuazione negli atti di indirizzo e di programmazione di settore assunti dalla Giunta regionale nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. La Giunta regionale approva, di norma ogni biennio, il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS e con l'utilizzo del cruscotto informativo regionale delle opere strategiche di cui all'articolo 29 bis, comma 4.
3. Il documento di monitoraggio di cui al comma 2 contiene:
 - a) le variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento;
 - b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento alle azioni di intervento e alle opere programmate;
 - c) i risultati dell'attuazione del PRIIMT con riferimento agli specifici obiettivi in programma, alle azioni di intervento, alle opere prioritarie previste.
4. La Giunta regionale può approvare, decorsi di norma cinque anni dall'approvazione del PRIIMT, le varianti ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 7, qualora i documenti di monitoraggio evidenziassero scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni del PRIIMT, sia in termini di quadro conoscitivo, sia in termini di stato di avanzamento delle opere programmate.
5. Le varianti di cui al comma 3 non determinano una nuova decorrenza del termine di validità di cui all'articolo 29 ter, comma 8.”.

Articolo 35

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale divieto cessa di operare a far data dall'adozione del PUC o del PSI a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 36

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica))

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "assoluta", è soppressa."

Articolo 37

(Inserimento dell'articolo 13 bis alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 13 bis

(Relazione previsionale)

1. Le società a partecipazione regionale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, coerente con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 38

(Tirocini extracurricolari di formazione e orientamento)

1. La Regione può svolgere la funzione di soggetto ospitante per tirocini extracurricolari di formazione e orientamento previsti dalla vigente normativa nell'ambito di progetti finanziati con fondi europei o nazionali.
2. Per l'anno 2023 possono essere attuati tirocini extracurricolari nel limite di euro 50.000,00, al di fuori dei progetti europei e nazionali di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le procedure per la selezione, l'affidamento e la gestione degli incarichi di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, (cinquanta-mila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 2 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 39

(Funzioni di supporto)

1. Nell'ambito degli oneri relativi alla spesa del personale regionale, a decorrere dall'esercizio 2023, il fondo destinato a remunerare le funzioni svolte dal personale a supporto degli organi politici della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni, è integrato di euro 70.000,00.
2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato dal direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione delle modalità di corresponsione, a obiettivi di miglioramento e di efficienza delle funzioni svolte.
3. Dall'applicazione del comma 1, a decorrere dall'esercizio 2023, i conseguenti maggiori oneri previdenziali e per l'imposta regionale sulle attività produttive sono quantificati in euro 23.000,00.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 93.000,00 (novantatremila/00) per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte per euro 59.785,71 (cinquantanovemilasettecentottantacinque/71) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 33.214,29 (trentatremiladuecentoquattordici/29) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 40

(Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))

1. All'articolo 30 della l.r. 4/2022 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole: "può inoltre stabilire", sono sostituite dalle seguenti: "definisce gli ambiti di competenza da valutare e la previsione della valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali in relazione alla specifica posizione da ricoprire e può inoltre stabilire:";
 - b) al comma 9, le parole: "comma 7" e "comma 6", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "comma 8" e "comma 7".

Articolo 41

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2020, sono aggiunte le parole: "previo prelevamento, con proprio atto, dall'apposito fondo contenzioso".

Articolo 42

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento))

1. All'articolo 23 della l.r. 7/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 8, le parole: "in braccata", sono sostituite dalle seguenti: "nelle forme previste dal Piano nazionale di sorveglianza per la PSA";
 - b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Il numero massimo di cani impiegabili in battuta ai sensi del piano di cui al comma 8 va inteso per conduttore."

Articolo 43

(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

"Articolo 26 bis

(Itinerari e comprensori "Liguria Preziosa - Dimora naturale")

1. Al fine di valorizzare e promuovere i territori delle aree protette e dei siti rete Natura 2000 la Regione, di concerto con gli enti gestori delle medesime, individua itinerari e comprensori all'in-

terno dei parchi e delle aree ricadenti nella rete Natura 2000, che assumono la denominazione "Liguria Preziosa - Dimora naturale", caratterizzati da elementi di tipicità naturalistica, storica, ambientale, paesaggistica, culturale, geologica, turistica e delle pratiche tradizionali e artigianali e ne favorisce l'integrazione nell'ambito dei grandi cammini e sentieri internazionali.

2. Negli itinerari e comprensori di cui al comma 1 vengono in particolare valorizzati:
 - a) gli elementi di interesse anche di nicchia, specifici per le diverse fasce di fruizione;
 - b) gli aspetti di particolare rilievo ambientale, naturale e culturale;
 - c) i servizi alla fruizione quali la ristorazione, accoglienza, ricettività;
 - d) le opportunità di esperienze presso aziende o strutture dedicate anche con riguardo a tematismi naturalistici quali la presenza di specie animali e vegetali.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua gli ambiti territoriali di riferimento degli itinerari e comprensori e ne affida la gestione agli enti gestori delle aree protette e dei siti rete Natura 2000, garantendo il coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione dei medesimi attraverso gli strumenti vigenti e i portali di promozione regionale."
 - b) al comma 3 dell'articolo 47 bis, le parole: "Entro 12 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 44

(Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa))

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 13/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 2 bis
(Elenco dei vigneti eroici o storici)

1. Al fine di promuovere e tutelare i vigneti eroici o storici di cui all'articolo 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e successive modificazioni e integrazioni, è istituito l'elenco regionale dei vigneti eroici o storici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le disposizioni per il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1."

Articolo 45

(Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura))

1. Alla l.r. 39/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le lettere d) e h) del comma 4 dell'articolo 4, sono abrogate;
 - b) dopo la lettera f) del comma 7 dell'articolo 5, è inserita la seguente:

"f bis) adotta il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

c) il comma 1 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore è nominato dal Presidente tra soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e dotati di adeguato livello di esperienza e competenze nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento organico del personale.”;

d) il comma 2 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

“2. Il Direttore ricopre una posizione dirigenziale prevista nella dotazione organica e il trattamento giuridico e economico è equiparato alla dirigenza regionale. Il regolamento organico del personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina le modalità di attribuzione dell'incarico dirigenziale e di conferimento delle funzioni di Direttore.”;

e) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7, è soppresso;

f) al comma 1 dell'articolo 10 le parole: “dal Consiglio”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta”.

Articolo 46

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale assegna le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni, per interventi da realizzare negli ambiti territoriali indicati nell'allegato A della l.r. 24/2008 e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità e con le modalità definite per il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 47

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2022, prima delle parole: “F.L.S.E. S.p.A.”, sono inserite le seguenti: “Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,”.

Articolo 48

(Modifica alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)).

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 44/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, acquisito il parere della Commissione consiliare competente,”, sono soppresse.

Articolo 49

(Sostegno alla manifestazione Slow Fish 2023)

1. La Regione Liguria, al fine di contrastare l'attuale crisi del comparto economico produttivo, causata dalla congiuntura internazionale, tramite la promozione del territorio ligure, il potenziamento del turismo e la valorizzazione dei prodotti liguri di eccellenza, nonché al fine di promuovere la sostenibilità del rapporto tra le attività antropiche e l'ecosistema marino, sostiene Slow Food Italia, associazione senza scopo di lucro, nell'organizzazione dell'edizione 2023 della manifestazione biennale

di portata internazionale Slow Fish, evento di elevata rilevanza culturale finalizzato a promuovere i valori del mare, della biodiversità, della tutela degli ecosistemi acquatici e della pesca sostenibile, mediante concessione di specifico contributo a tal fine a Slow Food Promozione S.r.l. SB, interamente partecipata da Slow Food Italia e suo strumento operativo.

2. L'entità del finanziamento per l'anno 2023 è stabilita in euro 400.000,00 sulla base del piano delle attività e sulla stima delle risorse umane e strumentali necessarie alla sua realizzazione nonché sulle opportunità offerte in termini di visibilità del territorio ligure a livello nazionale e internazionale, di ritorno mediatico e di coinvolgimento del grande pubblico.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare il contributo di cui al comma 2, subordinandone la liquidazione alla condivisione, da parte degli organizzatori, delle modalità di realizzazione dell'evento e della campagna di comunicazione collegata, nonché alla presentazione del rendiconto consuntivo secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 50

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l'ente proprietario della strada per l'assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 51

(Contributo ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38))

1. Ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del d.lgs. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2023 un contributo di euro 30.000,00, nei limiti stabiliti dal regime de minimis di cui al regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per gli allevatori per coprire i costi di smaltimento delle carcasse dei capi morti e per le imprese agricole.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 2 "Caccia e Pesca" per euro 15.000,00 e alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" per euro 15.000,00 del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 52

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Alla fine del comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni 2023 e 2024 la quota riservata è pari a euro 1.600.000,00."

Articolo 53

(Spesa di progettazione di intervento di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale di immobili di proprietà di Regione Liguria)

1. Per l'anno 2023 la Giunta regionale è autorizzata a effettuare la spesa inerente la progettazione definitiva dell'intervento di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale, comprensivo del rifacimento corticale delle facciate, delle proprie sedi in Genova, via Fieschi 15 e 17, per un ammontare massimo di euro 1.500.000,00, al fine della partecipazione al programma regionale Liguria FESR 2021-2027 nelle more dell'approvazione del medesimo, fatta salva la possibilità dell'imputazione della spesa a valere sul programma stesso, qualora l'intervento nel suo complesso sia valutato ammissibile a finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 54

(Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) le parole "inviti ed ospitalità d'uso" si interpretano nel senso di ricomprendere forme di accoglienza e ristoro (quali, a titolo esemplificativo, pernottamenti, pranzi, cene, rinfreschi, coffee break e generi di conforto);
 - b) le parole "Amministratori pubblici, autorità civili e religiose, personalità, esponenti delle categorie economiche e delle forze sociali, dell'informazione, della cultura, alti dirigenti" si interpretano nel senso di ricomprendere soggetti locali, nazionali, internazionali, loro delegazioni e accompagnatori;
 - c) le parole "cerimonie, riunioni ed incontri" si interpretano nel senso di ricomprendere anche convegni, colazioni, pranzi, cene e manifestazioni e iniziative promosse dalla Regione o da altri soggetti, ritenuti istituzionalmente rilevanti per le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni, e che non coinvolgono unicamente soggetti appartenenti all'amministrazione.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) la parola "disporre" si interpreta nel senso di ricomprendere ogni indicazione, anche per le vie brevi, da parte del Presidente;
 - b) le parole "doni di rappresentanza" si interpretano nel senso di ricomprendere, a titolo esemplificativo, manufatti e oggetti di artigianato locale, prodotti tipici del territorio, oggetti per la persona (quali cravatte e foulard, recanti logo istituzionale, et similia), omaggi floreali, oggetti artistici o recanti riferimento simbolico all'ente o al territorio ligure o comunque atti a promuovere l'ente o il territorio ligure;
 - c) le parole "celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico" si interpretano nel senso di ricomprendere anche manifestazioni e iniziative promosse dalla Regione o da altri soggetti ritenute istituzionalmente rilevanti per le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 55

(Interpretazione autentica degli articoli 5 e 27 del regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3 (Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni), così come modificato dal regolamento regionale 19 giugno 2013, n. 5 e dell'articolo 7 del regolamento regionale 23 dicembre 2016, n. 7 (Regolamento del servizio di economato della Giunta regionale))

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni e il comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 7/2016 si interpretano, entrambi, nel senso che:
 - a) per "minute spese" si intendono tutte le spese rientranti nelle tipologie elencate nel medesimo articolo purché siano d'importo non superiore rispettivamente a euro 10.000,00 IVA esclusa ovvero euro 5.000,00 IVA esclusa;
 - b) la locuzione "singolo intervento" va interpretata con riguardo all'oggetto e al fatto storico interessato dalla minuta spesa e non solo con riguardo all'operatore economico individuato.
2. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "spese per anticipazioni, anche mediante l'utilizzo di carte di credito, agli Amministratori per missioni e per spese di rappresentanza" si interpreta nel senso che l'erogazione della sola anticipazione da parte dell'economista all'amministratore, per le finalità di cui sopra, può avvenire anche mediante l'utilizzo da parte dello stesso amministratore della carta di credito le cui spese sono imputate sul conto dell'economista senza che, allo stesso economista, discenda l'obbligo di allegare la documentazione contabile in sede di rendicontazione, poiché trattenuta e valutata dal settore competente in materia di affari della presidenza.
3. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "spese per anticipazioni a dipendenti regionali che si recano in trasferta" e la lettera l) del comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 7/2016, avente ad oggetto "spese per anticipazioni a dipendenti regionali e Amministratori, non in possesso di carta di credito o impossibilitati all'utilizzo, che si recano in trasferta. L'Economista comunica alla struttura regionale competente in materia di affari della Presidenza le anticipazioni concesse in contanti agli Amministratori; l'anticipazione è imputata ad apposito capitolo in partita di giro" si interpretano entrambe nel senso che l'erogazione della sola anticipazione da parte dell'economista al dipendente regionale e agli amministratori, per le finalità di cui sopra, può avvenire senza che, allo stesso economista, discenda l'obbligo di allegare la documentazione contabile in sede di rendicontazione, poiché trattenuta agli atti delle strutture competenti rispettivamente in materia di risorse umane e in materia di affari della presidenza.
4. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "spese relative al disimpegno di procedure concorsuali" si interpreta nel senso della possibilità, da parte dell'economista, di effettuare una minuta spesa finalizzata ad una efficace conclusione delle procedure concorsuali attraverso tutti gli adempimenti logistici e operativi necessari.
5. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "spese per pedaggi, parcheggi, rimessaggi e altre spese connesse all'utilizzo di autovetture di servizio, anche a titolo di rimborso" si interpreta nel senso della possibilità, da parte dell'economista, di effettuare una minuta spesa finalizzata all'acquisizione ovvero al rimborso delle somme corrisposte a titolo di pedaggi, parcheggi e altre spese connesse all'utilizzo di autovetture di servizio qualora non effettuabili attraverso le eventuali convenzioni attualmente in vigore o in caso di malfunzionamento dei sistemi automatici di pagamento.
6. Il comma 1 dell'articolo 27 del r.r. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso di applicazione dell'articolo 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

7. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 7/2016, avente ad oggetto "spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, accessori, riparazioni, tasse e diritti inerenti le autovetture regionali", si interpreta nel senso della possibilità, da parte dell'economista, di effettuare una minima spesa per carburante e lubrificanti, nonché forniture e servizi (quali, a titolo puramente esemplificativo, tagliandi e revisioni) effettuati nel rispetto dei criteri teleologici di tempestività, celerità e speditezza.
8. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 7/2016, avente ad oggetto "spese per acquisto e riparazioni di mobili, infissi, apparecchiature da ufficio anche informatiche e arredi e strumenti d'ufficio, di laboratorio o impianti, nonché di ogni altro oggetto complementare agli arredi degli uffici, qualora non previsti in contratti d'appalto vigenti presso la Regione Liguria o in caso di urgenza per la quale l'acquisto debba essere immediato" si interpreta nel senso della possibilità, da parte dell'economista, di effettuare minime spese per le categorie sopra indicate in tutti i casi nei quali non sia applicabile la disciplina contrattuale scaturente da procedure d'appalto, ovvero in tutti i casi d'urgenza, per rispondere a criteri teleologici di tempestività, celerità e speditezza funzionale al buon andamento dell'amministrazione.

Articolo 56

(Inserimento dell'articolo 31 ter alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. Dopo l'articolo 31 bis della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 31 ter

(Intervento straordinario per la salvaguardia di beni di eccezionale valore culturale in pubblica fruizione)

1. La Regione in occasione delle manifestazioni ed eventi collaterali alla mostra "Rubens e i Palazzi di Genova" promuove il restauro, al fine di valorizzare il patrimonio artistico ligure in pubblica fruizione, del dipinto di Pietro Paolo Rubens "La Circoncisione di Gesù" (1605), conservato presso la Chiesa del Gesù gestita dalla Casa del Gesù in Genova.
 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale con proprio provvedimento è autorizzata a concedere un contributo alla Casa del Gesù nel limite di euro 30.000,00, stabilendo, altresì, le modalità di erogazione."
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 57

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione))

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 4 della l.r. 2/2021 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"12 bis. Al fine di agevolare gli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative e di celerità procedurale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si avvalgono di IRE S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, per l'espletamento di gare di lavori e di opere pubbliche rientranti nella programmazione annuale della SUAR, di cui all'articolo 4, comma 5, i cui costi relativi alla sola procedura di gara non

siano suscettibili di inserimento nel quadro economico dell'intervento, la Regione stipula un'apposita convenzione con la predetta società per il biennio 2023-2024, per un importo annuale non superiore ad euro 100.000,00.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 58

(Disposizioni per l'attuazione dell'intervento “Casa dei Cantautori” in Genova)

1. Per l'attuazione dell'intervento “Casa dei Cantautori” in Genova, finanziato con il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 29 settembre 2017, n. 428, con il quale la Regione Liguria è stata individuata come soggetto attuatore, per l'anno 2023 la Giunta regionale è autorizzata a nominare un project manager che coordini, d'intesa con il competente settore regionale, le attività dei soggetti coinvolti e assicuri il necessario raccordo con i competenti uffici statali e la Fondazione Casa dei Cantautori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale con proprio provvedimento individua, previo avviso pubblico, il project manager, definendone i compiti, gli obiettivi, nonché il cronoprogramma delle attività e il relativo compenso omnicomprensivo nel limite di euro 50.000,00 per l'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 59

(Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 22 (Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia, contributo economico per l'acquisto di una parrucca))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2020, la parola: “10.000,00” è sostituita dalla seguente: “14.000,00”.
2. Dopo l'articolo 2 della l.r. 22/2020, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 2 bis
(Comunicazione)

1. La Regione promuove la realizzazione di una comunicazione strutturata e diffusa tramite i centri oncologici e negli ospedali rispetto alle opportunità che la presente legge offre per l'acquisto di una parrucca a tutte le persone con problemi di alopecia in conseguenza delle patologie di cui all'articolo 1.

Articolo 2 ter

(Comodato d'uso)

1. La Regione promuove la costituzione di una rete fra centri oncologici, associazioni e attività private al fine di offrire parrucche in comodato d'uso nel caso di patologie di cui all'articolo 1, anche valorizzando quelle esperienze impegnate nell'attività di riutilizzo di parrucche usate dopo opportune procedure di rigenerazione e sanificazione.”.

Articolo 60

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati))

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2019 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge", sono soppresse.

Articolo 61

(Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Al comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, usufruisce dei servizi interni di natura informatica erogati", sono sostituite dalle seguenti: "per ragioni di unitarietà, ai sensi degli articoli 10, comma 2, e 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni e degli articoli 1 e 4 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, usufruisce dei servizi erogati."

Articolo 62

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 (Norme attuative dell'intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (REP. N. 56/CSR) e ulteriori disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in esecuzione del documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 del 17 aprile 2019))

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 12/2019 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi", e le parole: "termine di trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "termine di quarantotto mesi".

Articolo 63

(Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))

1. Al comma 1 bis dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "svolgimento delle sedute,", sono aggiunte le seguenti: "anche in modalità telematica,".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "anche", è soppressa; dopo le parole: "dell'organo", sono aggiunte le seguenti: " , per una somma corrispondente all'importo annuale di cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della Regione Liguria censiti dall'ISTAT al 1° gennaio 2022 e comunque nel limite di euro 75.000,00, e eventualmente"; alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: " ; è fatta salva, nel caso in cui non si addivenga alla convenzione, diversa determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.".
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "metropolitana", sono inserite le seguenti: "o loro delegati".

Articolo 64

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore individuato al comma 1 bis, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari a euro 63.632,05 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l’Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.”.

Articolo 65

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 16 trovano applicazione anche ai procedimenti di definizione dei P.R.I.S. già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso l’individuazione delle misure di tutela e la quantificazione degli indennizzi da parte del Comitato tecnico di coordinamento.
2. I procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 61 del d.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla Regione, che cura l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che a essi si riferiscono.

Articolo 66

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria);
 - b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni));
 - c) l’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);
 - d) l’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
 - e) l’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili);
 - f) l’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale);
 - g) l’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria).

Articolo 67

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 68

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022, N. 16

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 43 in data 14 novembre 2022;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 novembre 2022, dove ha acquisito il numero d'ordine 138;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 40 e 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 17 novembre 2022, alla II, alla III e alla IV Commissione per il parere di cui all'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio;
- d) le Commissioni II, III e IV si sono espresse favorevolmente, a maggioranza, rispettivamente in data 28 novembre 2022 (II) e 1° dicembre 2022 (III e IV);
- e) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti, in data 19 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento interno e, nella medesima data si è espressa favorevolmente, a maggioranza, per il parere di cui all'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno;
- f) è stato esaminato e approvato, a maggioranza con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2022;
- g) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consiglieri Lauro L.-Mai S.)

con il disegno di legge recante disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023, oggi sottoposto all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, l'Ente Regione approva, come per gli anni precedenti, una serie di disposizioni rispondenti a finalità diverse, quali l'aggiornamento e l'adeguamento del quadro normativo regionale anche a fronte di modificazioni introdotte a livello nazionale, nonché la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e delle funzioni, in un'ottica di incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa e di orientamento al risultato.

Venendo ora ad una sintesi delle disposizioni introdotte dall'Amministrazione regionale, si elencano gli interventi più rilevanti.

Con l'articolo 1 si valorizza e incentiva l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi prestati al cittadino, di competenza comunale, nelle forme dell'unione di comuni e/o di apposite convenzioni dagli stessi stipulate,

con l'obiettivo di incrementarne la qualità e realizzare, per l'effetto, economie di scala, fornendo supporto ai comuni, specie a quelli di piccole dimensioni, tramite la concessione di contributi dedicati.

Attraverso gli articoli 6, 7, 9, 30, 37 e 42 si dà attuazione agli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di alcuni rilievi sollevati in sede di esame delle corrispondenti disposizioni regionali in materia di protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, urbanistica e paesaggio, promozione di sistemi integrati di sicurezza e disposizioni di carattere finanziario, al fine di renderle conformi all'assetto della normativa nazionale.

È, altresì, modificata, mediante l'articolo 11, la disciplina dei Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), all'uopo meglio definendo le tipologie di intervento infrastrutturale che possono portare gli enti locali a promuovere l'adozione dei P.R.I.S., nonché circostanziando le misure di tutela per i soggetti interessati dalla realizzazione delle opere pubbliche considerate dalla normativa, estendendole anche alle attività commerciali.

Gli articoli 25 e 32 hanno l'obiettivo di armonizzare la disciplina regionale in considerazione dell'abrogazione della legge regionale 15/2002, mediante ricollocazione di alcune disposizioni in materia di contabilità al fine di mantenerne la vigenza e migliorarne il coordinamento all'interno della normativa regionale.

L'articolo 26 aggiorna la normativa regionale dedicata alla tutela dei consumatori e degli utenti, allineandola alla disciplina nazionale prevista dal Codice del consumo, e l'articolo 28 introduce diverse modificazioni alla materia dedicata alle attività estrattive, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina delle previste autorizzazioni.

L'articolo 29 modifica la legge regionale 33/2013 in materia di sistema di trasporto pubblico regionale e locale e piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT) e, tra le finalità perseguite, si segnala l'adeguamento alla disciplina nazionale per il mercato e la concorrenza, l'efficientamento delle linee di azione regionali in tema di mobilità ciclistica, all'uopo prevedendo l'inserimento del relativo Piano all'interno del PRIIMT, nonché la semplificazione amministrativa relativamente alle procedure di adozione e monitoraggio del medesimo.

L'articolo 36 specifica le procedure seguite dalla Giunta regionale per il riconoscimento e la liquidazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive a carico della Regione Liguria.

Gli articoli di seguito indicati costituiscono il contenuto di una prima tranche di emendamenti, d'iniziativa dell'Esecutivo regionale, con i quali sono state introdotte ulteriori disposizioni coerenti con le prefate finalità.

L'articolo 2 persegue la finalità del riconoscimento e della valorizzazione del ruolo dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani - ANCI Liguria di rappresentanza e di tutela degli interessi generali delle Autonomie locali, in particolare disponendo che la Regione possa stipulare con ANCI Liguria specifiche convenzioni in diversi settori e materie, atte a favorire attività di supporto e cooperazione con gli enti locali liguri e la Regione, per il perseguimento di obiettivi comuni di rilevante interesse.

L'articolo 3 disciplina il fondo per il supporto alla residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria, destinato alla copertura finanziaria del contributo di solidarietà a sostegno degli utenti, in condizioni di fragilità e a basso reddito, nel pagamento del costo, a carico dell'utente, per l'inserimento presso alcune tipologie di strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali dalla Regione Liguria.

Con l'articolo 4, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, viene concesso, per l'anno 2023, un contributo straordinario per sostenere il Centro sperimentale lirico sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, che costituisce la principale realtà ligure nella promozione e produzione della musica lirica dopo la Fondazione Carlo Felice di Genova.

Al fine di realizzare campagne promozionali del territorio regionale e delle sue eccellenze, l'articolo 5 prevede, per l'anno 2023, l'istituzione di un fondo da destinare alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche radicate nel contesto territoriale regionale, nell'ambito della loro partecipazione a campionati nazionali e internazionali nelle discipline sportive riconosciute dal CONI ad esse affiliate.

L'articolo 8 introduce modifiche alla legge regionale in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti, al fine di disciplinare alcune modalità per il recupero di spazi di servizio alla balneazione, in particolare prevedendo che i comuni possano consentire, anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione di scogliere artificiali e di altre opere di difesa costiera per attività connesse alla balneazione, previa verifica di sicurezza obbligatoria in relazione agli aspetti strutturali, alle condizioni meteomarine, alla tutela delle cose e delle persone e, in generale, ad ogni situazione di potenziale rischio.

L'articolo 10 introduce la possibilità di concedere contributi a sostegno delle spese di costituzione e di avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle diverse configurazioni di condivisione energetica costituite da diversi soggetti, quali enti pubblici, cittadini e imprese.

L'articolo 12 individua una nuova modalità attuativa per il rilascio del nulla osta idraulico nei casi di interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle sponde effettuati dai comuni competenti, nell'ambito della pianificazione e programmazione degli interventi finanziati annualmente con i proventi dei canoni demaniali, all'uopo prevedendo che per gli interventi di manutenzione ordinaria caratterizzati da semplicità esecutiva sia possibile rilasciare un'unica autorizzazione valida su più bacini o anche su tutto il territorio comunale, per una durata pluriennale per un massimo di 5 anni. Tale modalità di rilascio consentirà ai comuni la pianificazione e la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli alvei con adeguato anticipo, nonché la riduzione dei tempi per il rilascio, senza, tuttavia, diminuire il livello di tutela e di controllo.

Con l'articolo 13 si autorizza la spesa di un milione di euro per l'attuazione dell'Accordo di programma tra la Regione Liguria e il Ministero della Transizione Ecologica, sottoscritto in data 30 dicembre 2021, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, quale cofinanziamento necessario per il trasferimento del finanziamento pari a € 29 milioni da parte del Ministero medesimo.

Le disposizioni di cui all'articolo 14 sono volte a garantire il completamento del processo di affidamento dei servizi territoriali di gestione dei rifiuti da parte degli enti competenti, al fine di superare, definitivamente, l'attuale situazione di frammentarietà derivante dagli affidamenti effettuati da singoli comuni.

Con l'articolo 15 sono apportare modifiche alla legge regionale 18/1999 in materia di adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali per quanto concerne l'ambiente, la difesa del suolo e l'energia.

Con l'articolo 17 si ammette, senza necessità di alcun titolo concessorio, il posizionamento di fili, cavi e ogni installazione necessaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, nell'ottica di rendere più efficace la norma e semplificare e accelerare i relativi processi autorizzativi.

Con l'articolo 19 si equiparano, a tutti gli effetti, i cani d'assistenza per disabili, compresi i "cani di allerta medica", ai cani guida per le persone non vedenti, all'uopo prevedendo la gratuità del loro trasporto sui mezzi di trasporto pubblico locale, nonché il libero accesso ai luoghi aperti al pubblico, quali esercizi commerciali o stabilimenti balneari della Regione.

In considerazione del protrarsi delle criticità conseguenti all'emergenza COVID-19, con l'articolo 20 è prorogata, sino al 31 dicembre 2023, la durata dei cronoprogrammi per l'attuazione dei piani di adeguamento, come previsti dall'articolo 18 della legge regionale 9/2017 recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private, presentati dalle aziende.

Con l'articolo 21 si dispone la proroga del Protocollo d'intesa in essere tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova, stipulato in data 4 aprile 2017, al fine di garantire la continuità nello svolgimento di tutte le attività e iniziative comuni.

Nell'ottica di rafforzare il ruolo delle farmacie e realizzare, in misura sempre maggiore, un'assistenza sanitaria di prossimità, con l'articolo 22 si consente alle farmacie territoriali l'utilizzo di locali diversi da quelli dedicati all'erogazione dei farmaci per lo svolgimento dei servizi disciplinati dalla legislazione vigente in materia di farmacia dei servizi, in aggiunta al servizio già erogato nel corso della pandemia tramite lo svolgimento dei tamponi anti-covid e la somministrazione delle vaccinazioni anti-covid e anti-influenzali.

L'articolo 23 modifica l'articolo 10 della legge regionale 13/2021, che ha definito la conclusione anticipata del Piano di efficientamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 34/2016, in quanto superato dalla convergenza del Sistema Sanitario ligure verso il pareggio di bilancio, istituendo il fondo integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale per gli anni 2022 e 2023. Con detta modifica si estende la previsione di tale fondo agli anni 2024 e 2025, al fine di dare attuazione al Piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid-19 e a sostenere la spesa sanitaria corrente per gli ulteriori esercizi 2024 e 2025.

Con l'articolo 24 si stabilisce che, nell'ambito delle risorse assegnate a titolo di quota di Fondo Sanitario Regionale per l'esercizio 2023, le aziende sanitarie e gli istituti coinvolti nel programma di investimento, per la realizzazione delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, siano autorizzate ad anticipare i pertinenti oneri di progettazione, con la previsione che gli stessi saranno rimborsati dall'INAIL, a seguito della validazione della progettazione da parte dell'Istituto medesimo, quale stazione appaltante.

La disposizione di cui all'articolo 27 amplia la possibilità di riutilizzo, da parte della Regione, dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose anche per finalità istituzionali proprie degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.

La modifica alla legge regionale 6/2011 introdotta dall'articolo 31 si rende necessaria al fine di consentire il completamento del percorso di incorporazione della società Sviluppo Genova S.p.A. all'interno di I.R.E. S.p.A..

Per effetto dell'articolo 33, che attribuisce alla Regione Liguria il ruolo di soggetto ospitante per lo svolgimento di tirocini extracurricolari di formazione e orientamento rivolti ai giovani, si intende offrire un'opportunità formativa in un momento di grande rinnovamento delle pubbliche amministrazioni, che contribuirà a far conoscere e rendere attrattivo il lavoro pubblico.

L'articolo 34 prevede un adeguamento delle risorse disponibili per le retribuzioni accessorie del personale a supporto degli organi politici della Giunta regionale e il successivo articolo 35, modificando la legge regionale 4/2022, precisa che nei bandi di concorso per l'accesso alle posizioni dirigenziali regionali debbano essere definiti gli ambiti di competenza oggetto di valutazione, attribuendo così maggiore rilevanza alla necessità di valutare le attitudini e le motivazioni individuali dei candidati, parimenti alle analoghe previsioni della nuova disciplina nazionale di settore.

L'articolo 38 modifica la disciplina in materia di aree protette di cui alla legge 12/1995, prevedendo, in particolare, l'individuazione di itinerari e comprensori, denominati "Liguria Preziosa - Dimora naturale", caratterizzati da elementi di tipicità naturalistica, storica, ambientale, paesaggistica, culturale, geologica, turistica e delle pratiche tradizionali e artigianali, favorendone l'integrazione nell'ambito dei grandi cammini e sentieri internazionali (quali, ad esempio, la Via Francigena, il Cammino di Santiago e le ciclovie).

Con l'articolo 39, in attuazione di quanto previsto dalla legge 238/2016 in materia di coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, si prevede l'istituzione dell'elenco regionale dei vigneti eroici o storici, attribuendo alla Giunta regionale il compito di approvare le disposizioni relative al loro riconoscimento e iscrizione nel suddetto elenco.

L'articolo 40 apporta modifiche alla legge regionale 39/2006, che disciplina l'Istituto regionale per la Floricoltura, al fine di adeguarne le disposizioni alla vigente disciplina in materia di piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nomina dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, nonché competenze degli organi di governo e di indirizzo.

Con l'intervento di adeguamento normativo di cui all'articolo 41 si consente l'utilizzo della quota residua del fondo per la montagna, recentemente trasferita alla Regione, consentendone l'assegnazione a favore dei territori montani e parzialmente montani di cui all'allegato A della legge regionale 24/2008 per le medesime finalità previste dalla disciplina del nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

È, infine, confermato l'interesse della Regione Liguria al sostegno dell'iniziativa "Slow Fish 2023", mediante la concessione di un contributo specifico volto a garantire la sostenibilità della manifestazione.

Gli articoli 48, 49, 50 e 51 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie, abrogazione di norme, la norma di invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

Il testo del disegno di legge è stato sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie Locali, che si è espresso, favorevolmente, in data 12 dicembre 2022 ed è stato, altresì, esaminato dalle Commissioni II, III e IV per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

In sede di esame da parte della I Commissione consiliare competente nel merito alla trattazione del disegno di legge de quo, sono stati, altresì, presentati ed esaminati emendamenti d'iniziativa consiliare. Si segnalano, in particolare, tre emendamenti del Consigliere Alessio Piana (Gruppo Lega-Liguria Salvini), che introducono nuove disposizioni in materia di protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana e di ordinamento della professione alpina, oltre ad una serie di emendamenti d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, che introducono nuove disposizioni in materia di disciplina del Consiglio delle Autonomie locali, funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari e alla legge 12/2019.

L'articolato del disegno di legge è stato esaminato dalla I Commissione consiliare nella seduta del 19 dicembre 2022 e, dopo approfondita discussione, approvato, unitamente a tutti gli emendamenti presentati, ad ampia maggioranza di voti da parte dei rappresentanti delle Forze politiche ivi presenti, per cui si auspica possa, altresì, essere approvato in sede di Aula, al fine di completare il novero dei documenti finanziari previsti dall'ordinamento contabile della Regione Liguria.

Relazioni di minoranza (Consiglieri Centi R., Ioculano E. e Garibaldi L., Pastorino G.B., Tosi F.)

Vedi quelle pubblicate alla legge di Bilancio.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Bilancio e ragioneria.

